

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1874

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BAUSI, GIACOMETTI, CUMINETTI, VETTORI,
SARTORI, IANNI, GIAGU DEMARTINI e TANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 SETTEMBRE 1989

Soppressione dei «Conservatori» della Toscana e dei «Collegi di Maria» della Sicilia di cui al regio decreto 1° ottobre 1931, n. 1312

ONOREVOLI SENATORI. – I Conservatori della Toscana hanno avuto origine nei primi decenni del secolo XVIII, come luoghi pii di ritiro e istruzione, dipendenti più o meno, a seconda dei casi, dall'autorità ecclesiastica. Mancavano allora quasi completamente le scuole primarie e secondarie comunali o governative e l'educazione era affidata pressochè esclusivamente ai monasteri, ai conventi e ai seminari. Mentre nei monasteri veri e propri si praticavano i voti religiosi, i Conservatori avevano carattere ecclesiastico meno marcato, ma costituivano pur sempre congregazioni femminili che, pur avendo tra i loro scopi l'istruzione, seguivano la vita comune secondo i principi della religione cattolica.

Nella seconda metà del secolo XVIII i Conservatori furono rivendicati dall'autorità governativa alla laicalità. Ciò avvenne, in particolare, col *Motu proprio* del Granduca Pietro Leopoldo I di Toscana 21 marzo 1785 e col successivo «Regolamento generale per i nuovi Conservatori». Ispirandosi ai principi giurisdizionalistici, Pietro Leopoldo arrogò allo Stato il diritto di regolare con proprie norme la costituzione e la vita dei Conservatori, e più generalmente delle corporazioni religiose, in quanto la loro attività era considerata d'interesse pubblico e quindi rilevante per lo Stato. Col predetto *Motu proprio*, i Conservatori acquistarono un carattere interamente laicale, mantenendo la loro dipendenza dal-

l'autorità ecclesiastica solo per quanto riguardava l'elezione del confessore, la chiesa e le funzioni sacre; per tutto il resto, dipendevano interamente dallo Stato.

La struttura giuridica dei Conservatori rimase, peraltro, quella di enti di natura collegiale. I Conservatori erano, infatti, costituiti da corporazioni di donne che, pur non pronunciando i voti, vivevano in comunità legate da una regola comune e perseguendo uno scopo parimenti comune.

Soppressi nel periodo napoleonico, i Conservatori furono ricostituiti dal restaurato Governo granducale.

I Collegi di Maria della Sicilia ebbero origine analoga a quella dei Conservatori della Toscana: trattavasi anche in questo caso di enti di natura corporativa, sorti nei primi anni del secolo XVIII, costituiti da comunità di donne che si proponevano lo scopo dell'educazione e dell'istruzione delle fanciulle secondo i principi della religione cattolica. Detti enti vennero disciplinati, ai primi del secolo successivo, come «stabilimenti di beneficenza e di luoghi pii laicali» (Istruzioni 20 maggio 1820 del Regno delle Due Sicilie). Dopo la costituzione del Regno, intervenne la legge 7 luglio 1866 n. 3036, la quale (articolo 1) sopprime, tra le altre corporazioni religiose, «i Conservatori e Ritiri» che importassero «vita comune» e avessero «carattere ecclesiastico». La legge fu interpretata nel senso che la vita comune dovesse ritenersi sussistente, per costituire motivo di soppressione dell'ente, quando i membri della corporazione pronunciavano i voti e che il carattere ecclesiastico fosse individuabile, per lo stesso scopo, soltanto quando la corporazione era costituita in congregazione religiosa canonicamente eretta. Ciò salvò la quasi generalità dei Conservatori e dei Collegi di Maria dalla soppressione, perchè trattavasi per lo più di enti costituiti da corporazioni non erette canonicamente in congregazioni regolari e i cui membri (le cosiddette «oblato») non pronunciavano voti.

Con regio-decreto 6 ottobre 1867 n. 1941 i conservatori e i ritiri (evidentemente quelli non soppressi ai sensi dell'articolo 1 della precedente legge n. 3036 del 1866), in quanto istituti di istruzione ed educazione, furono posti alle dipendenze del Ministero della pubblica istruzione.

Fu poi emanato il regio decreto 29 giugno 1883, n. 1514, il quale (articolo 1) dichiarò «tutti i collegi, conservatori, educandati e convitti femminili di natura laicale» - che in quanto tali erano sfuggiti alla soppressione - «non aventi qualità di opera pia o di privata istituzione... istituti pubblici educativi dipendenti dal ministero della pubblica istruzione».

Infine con il regio decreto 23 dicembre 1929, n. 2392, sul riordinamento degli istituti pubblici di educazione femminili, fu ribadito (articolo 1) che i Conservatori della Toscana e i Collegi di Maria della Sicilia, che avessero carattere laicale e non fossero considerati istituzioni di assistenza e beneficenza, costituivano «istituti pubblici di educazione femminile», dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale (oggi Ministero della pubblica istruzione). Con regio decreto 1° ottobre 1931, n. 1312, furono poi dettate norme modificative, integrative ed interpretative del regio decreto n. 2392 del 1929 e furono individuati in cinque tabelle allegate gli istituti ricadenti nella disciplina del medesimo decreto e di quello precedente (i Conservatori della Toscana sono elencati nella tabella 2 e i Collegi di Maria della Sicilia nella tabella 3).

I Conservatori e i Collegi di Maria oggi esistente vivono, dunque, nell'ordinamento della Repubblica come istituti pubblici di educazione femminile, dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, disciplinati dalle norme dei regi decreti n. 2392 del 1929 e n. 1312 del 1931. Detti enti sono amministrati da un Consiglio di amministrazione di nomina governativa (articolo 4 del regio decreto n. 2392 del 1929) e possiedono uno statuto contenente le norme relative alla costituzione e al funzionamento del consiglio d'amministrazione, allo stato ed al trattamento economico e di quiescenza del personale, all'amministrazione del patrimonio, all'ordinamento dei convitti e delle scuole e all'attività in genere dell'ente in rapporto al conseguimento dei suoi fini (articolo 3 del regio decreto n. 2392 del 1929). Al sostentamento degli istituti si provvede, oltre che con le rendite del patrimonio e le rette delle convittrici e delle alunne, a mezzo di contributi e sussidi dello Stato (articolo 10 del regio decreto n. 2392 del 1929).

Gli enti in esame sono divenuti anacronistici e non più rispondenti ai principi d'ordine pubblico dell'attuale ordinamento statale. Detti enti, invero, nati come corporazioni femminili di carattere più o meno ecclesiastico, sono il frutto di un intervento autoritativo dello Stato nella disciplina delle stesse corporazioni, intervento che è consistito nell'attribuire per legge ad esse natura e in parte scopi diversi da quelli originari. È così avvenuto che, accanto alle corporazioni, le quali costituivano il substrato sostanziale dell'ente - Conservatorio o Collegio di Maria - e nelle quali, quindi, lo stesso ente (appunto, di natura collegiale) originariamente si immedesimava, sono stati creati (per effetto e ai sensi dei regi decreti n. 1514 del 1883, n. 2392 del 1929 e n. 1312 del 1931) enti di natura fondatizia e almeno simili a organismi di carattere pubblico. Le originarie corporazioni femminili hanno però continuato a vivere ciascuna accanto al rispettivo ente fondatizio, essendo costituite delle oblate (più raramente in origine monache) che hanno continuato a servire allo scopo di educazione e istruzione per il quale l'ente era stato originariamente creato ed hanno anche continuato di fatto a gestire l'ente medesimo. Nella maggior parte dei casi è altresì avvenuto, nel frattempo, che le predette corporazioni sono state canonicamente erette in congregazioni religiose, con il che è divenuta necessaria l'applicazione nei loro confronti della disciplina dell'articolo 28, lettera *b*), nel Concordato dell'11 febbraio 1929 tra Stato italiano e Santa sede, ed oggi dell'accordo fra le medesime autorità del 18 febbraio 1984 e della legge di ratifica ed esecuzione 25 marzo 1985, n. 121, nonché delle successive leggi 25 maggio 1985, n. 206, sulla ratifica ed esecuzione del protocollo 15 novembre 1984 e 20 maggio 1985, n. 222, recante disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici.

Ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative:

a) la Repubblica deve riconoscere riconoscere la personalità giuridica degli enti ecclesiastici aventi sede in Italia, eretti o approvati secondo le norme del diritto canonico, i quali abbiano finalità di religione o di culto (articolo 7, n. 3, secondo comma, dell'accordo del 18 febbraio 1984);

b) si deve provvedere analogamente per il riconoscimento agli effetti civili di ogni mutamento sostanziale degli enti predetti (articolo 7, n. 3, secondo comma, citato);

c) la personalità giuridica che deve essere riconosciuta nell'ordinamento statale alle corporazioni e agli enti in genere riconosciuti tali nell'ordinamento canonico determina l'assunzione, da parte degli stessi enti, nell'ordinamento dello Stato, della natura di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti (articolo 4 delle norme approvate dalla Commissione Paritetica in data 8 agosto 1984, di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 206);

d) gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti possono svolgere attività diverse da quelle di religione e di culto, soggette alle leggi dello Stato concernenti tali attività, ma con il rispetto, anche riguardo all'esercizio delle attività medesime, della struttura e delle finalità di detti enti (articolo 7, n. 3, secondo comma, dell'accordo del 18 febbraio 1984 e articolo 15 della legge n. 222 del 1985);

e) tra le attività diverse da quelle di culto che gli enti ecclesiastici hanno diritto di esercitare sono le attività di istruzione ed educazione (articolo 16, lettera *b*) della legge n. 222 del 1985), anche in ossequio al principio (sancito dall'articolo 9 della legge n. 121 del 1985) che la Repubblica garantisce alla Chiesa cattolica il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione.

Alle luce dei principi sopra esposti e in applicazione della norme richiamate, non si giustifica l'applicazione della disciplina di istituzioni pubbliche di istruzione (di cui ai regi decreti n. 1514 del 1883, n. 2392 del 1929 e n. 1312 del 1931) ai Conservatori e ai Collegi di Maria nei quali la corporazione femminile che originariamente li costituiva abbia assunto, con l'erezione canonica, la natura di congregazione religiosa. Il riconoscimento a detta congregazione della personalità giuridica agli effetti civili come ente ecclesiastico e il conseguente correlativo diritto dello stesso ente di esercitare anche l'attività di istruzione sono incompatibili con il mantenimento dell'ente fondatizio e rendono il medesimo ente privo di scopo ed inutile. Verificandosi il caso di erezione canonica della corporazione religiosa, alla stessa deve essere

riconosciuta la natura di ente ecclesiastico, oltre che con gli scopi di culto, con gli scopi perseguiti e le funzioni esercitate dall'ente fondatizio «Conservatorio» e «Collegio di Maria», che deve venire soppresso.

Quanto sopra appare, d'altronde, conforme anche alle norme dei regi decreti n. 1514 del 1883 e n. 2392 del 1929, i quali hanno attribuito la natura di istituti pubblici di educazione femminile non ai Conservatori e ai Collegi di Maria in genere, ma soltanto a quelli che avessero «carattere laicale»: ciò che non può più dirsi nei casi nei quali alla corporazione che costituiva in origine l'ente venga riconosciuta, a seguito dell'erezione canonica, la natura di ente ecclesiastico.

La conclusione appare confermata anche dalle disposizioni finali della legge n. 222 del 1985 (articoli 71 e 72) dalle quali risulta che devono continuare ad essere disciplinate dalle

precedenti leggi le confraternite non aventi scopo esclusivo o prevalente di culto e le fabbricerie, mentre ciò non è stato disposto per i Conservatori e i Collegi di Maria.

L'esercizio, da parte dei nuovi enti, dell'attività di educazione ed istruzione deve ovviamente avvenire con l'applicazione delle leggi dello Stato riguardanti la medesima attività.

I beni, mobili ed immobili, costituenti il patrimonio degli enti soppressi, costituendo mezzi per il conseguimento dei fini, già perseguiti dagli stessi enti, che vengono assunti dai nuovi enti, dovranno essere trasferiti in proprietà di questi ultimi senza corrispettivo. In relazione alla natura delle funzioni che i beni sono diretti a finanziare, pare opportuno disporre che il trasferimento della proprietà dei beni avvenga con applicazione delle imposte fisse di registro, trascrizione e catasto e in esecuzione dell'INVIM.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I Conservatori della Toscana, i Collegi di S. Maria della Sicilia indicati nella tabella 2 e nella tabella 3 allegate al regio decreto 1° ottobre 1931 n. 1312, sono soppressi.

Art. 2.

1. Le corporazioni femminili che originariamente costituivano i Conservatori e i Collegi di Maria possono richiedere il riconoscimento di personalità giuridica agli effetti civili come ente ecclesiastico e il conseguente e relativo diritto di esercitare l'attività di istruzione.

Art. 3.

1. A detti organismi si applicano le disposizioni finali della legge 20 maggio 1985, n. 222, e l'esercizio, da parte di nuovi enti, dell'attività di educazione e istruzione dovrà avvenire con la applicazione delle leggi dello Stato che regolano la materia.

Art. 4.

1. I beni, mobili e immobili, costituenti il patrimonio degli enti soppressi e che rappresentano i mezzi per il conseguimento dei fini già perseguiti dagli stessi, dovranno essere trasferiti ai nuovi enti in proprietà senza corrispettivi.

2. Detti trasferimenti avverranno con applicazione delle imposte fisse, del registro, trascrizioni e catasto e in esenzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili.

3. È stabilito il termine di anni tre dall'entrata in vigore della presente legge a favore degli enti con questa costituiti per essere costituito ente ecclesiastico con tutte le conseguenti indicazioni anche relative alle corporazioni religiose originarie costituenti.